



**Comune di Braggio**

**Cantone dei Grigioni**

**STATUTO DEL COMUNE DI  
BRAGGIO**



## Indice

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1	<i>Il comune</i> .....	4
Art. 2	<i>Autonomia</i> .....	4
Art. 3	<i>Compiti - A. In generale</i> .....	4
Art. 4	<i>Compiti - B. In particolare</i> .....	4
Art. 5	<i>Compiti - C. Delega di funzioni</i> .....	4
Art. 6	<i>Lingua ufficiale</i> .....	4
Art. 7	<i>Parificazione dei sessi</i> .....	5
Art. 8	<i>Capacità di voto</i> .....	5
Art. 9	<i>Diritto di voto</i> .....	5
Art. 10	<i>Eleggibilità</i> .....	5
Art. 11	<i>Durata della carica</i> .....	5
Art. 12	<i>Dimissioni</i> .....	5
Art. 13	<i>Data delle elezioni ed entrata in carica</i> .....	5
Art. 14	<i>Elezioni sostitutive</i> .....	5
Art. 15	<i>Motivi di esclusione</i> .....	5
Art. 16	<i>Motivi di incompatibilità</i> .....	6
Art. 17	<i>Obbligo di ricusa</i> .....	6
Art. 18	<i>Diritto di petizione</i> .....	6
Art. 19	<i>Diritto di iniziativa</i> .....	6
Art. 20	<i>Procedura per le iniziative</i> .....	6
Art. 21	<i>Ritiro</i> .....	6
Art. 22	<i>Iniziative illegali</i> .....	6
Art. 23	<i>Mozione</i> .....	7
Art. 24	<i>Diritto d'informazione</i> .....	7
Art. 25	<i>Elezioni e votazioni federali e cantonali</i> .....	7
Art. 26	<i>Responsabilità</i> .....	7
Art. 27	<i>Diritto di ricorso</i> .....	7
Art. 28	<i>Verbali</i> .....	7
Art. 29	<i>Presa in visione dei verbali</i> .....	7
<b>II.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE COMUNALE.....</b>	<b>8</b>
1.	<b>ORGANI COMUNALI ORDINARI.....</b>	<b>8</b>
Art. 30	<i>Organi Comunali</i> .....	8
A)	<b>L'ASSEMBLEA COMUNALE.....</b>	<b>8</b>
Art. 31	<i>Assemblea comunale</i> .....	8
Art. 32	<i>Competenze</i> .....	8
Art. 33	<i>Convocazione, ordine del giorno</i> .....	9
Art. 34	<i>Facoltà di decisione</i> .....	9
Art. 35	<i>Presidenza</i> .....	9
Art. 36	<i>Trattazione preliminare</i> .....	9
Art. 37	<i>Scrutinatori</i> .....	9
Art. 38	<i>Procedura di votazione</i> .....	9
Art. 39	<i>Procedura</i> .....	9
Art. 40	<i>Elezioni a diverse cariche</i> .....	10
Art. 41	<i>Riesame</i> .....	10
B)	<b>IL MUNICIPIO, .....</b>	<b>10</b>
Art. 42	<i>Funzione e composizione</i> .....	10
Art. 43	<i>Sedute</i> .....	10
Art. 44	<i>Numero legale</i> .....	10
Art. 45	<i>Votazioni ed elezioni</i> .....	10
Art. 46	<i>Compiti e competenze</i> .....	11
Art. 47	<i>Rappresentanza dei comune verso terzi</i> .....	11
Art. 48	<i>Assessorati/dicasteri</i> .....	11
Art. 49	<i>Gestione</i> .....	11
Art. 50	<i>Sindaco</i> .....	11
C)	<b>LA COMMISSIONE DI REVISIONE E DI GESTIONE.....</b>	<b>12</b>
Art. 51	<i>Composizione</i> .....	12

Art. 52	<i>Compiti</i> .....	12
2.	AMMINISTRAZIONE COMUNALE / DIPENDENTI COMUNALI .....	12
Art. 53	<i>Amministrazione, comunale, compiti</i> .....	12
Art. 54	<i>Segretario comunale</i> .....	12
Art. 55	<i>Assunzione del personale</i> .....	12
<b>III.</b>	<b>FINANZE. IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI</b> .....	<b>12</b>
Art. 56	<i>Principi di gestione finanziaria</i> .....	12
Art. 57	<i>Principi per la contabilità</i> .....	13
Art. 58	<i>Consistenza del patrimonio</i> .....	13
Art. 59	<i>Imposte e contribuzioni</i> .....	13
Art. 60	<i>Tasse di congodimento e; contributi alle spese; interessi di congodimento</i> .....	13
Art. 61	<i>Contributi preferenziali</i> .....	13
Art. 62	<i>Tasse</i> .....	14
Art. 63	<i>Imposte</i> .....	14
Art. 64	<i>Tassa di soggiorno e contributo per la promozione del turismo</i> .....	14
<b>IV.</b>	<b>CHIESA</b> .....	<b>14</b>
Art. 65	<i>Comune parrocchiale</i> .....	14
<b>V.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>14</b>
Art. 66	<i>Revisione</i> .....	14
Art. 67	<i>Entrata in vigore</i> .....	14
Art. 68	<i>Abrogazione di disposizioni contraddittorie</i> .....	15

# Statuto del comune di Braggio

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Il comune**

Il comune di Braggio è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone residenti sul suo territorio.

### **Art. 2 Autonomia**

Entro i limiti della sua competenza legale, il comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il comune ha diritto all'autonomia amministrativa.

### **Art. 3 Compiti - A. In generale**

Il comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività.

Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica ed emana le necessarie leggi e ordinanze.

### **Art. 4 Compiti - B. In particolare**

Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare le seguenti materie:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione della natura e del patrimonio storico)
- e) sanità (polizia sanitaria)
- f) benessere sociale (assistenza sociale)
- g) trasporti (strade, costruzioni)
- h) ambiente e ordinamento del territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)
- j) finanze e imposte

### **Art. 5 Compiti - C. Delega di funzioni**

Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a enti di diritto pubblico o privato, a istituti, a fondazioni o a privati.

### **Art. 6 Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale del comune è l'italiano.

#### **Art. 7 Parificazione dei sessi**

Le designazioni di persone e funzioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

#### **Art. 8 Capacità di voto**

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentale (art. 369 CC).

#### **Art. 9 Diritto di voto**

Il diritto di voto in affari comunali spetta ai cittadini svizzeri che hanno la capacità di voto e sono domiciliati nel comune.

#### **Art. 10 Eleggibilità**

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale purché non gli sia stato impedito con sentenza penale di ricoprire un ufficio pubblico.

#### **Art. 11 Durata della carica**

La durata della carica delle autorità comunali è di tre anni.

#### **Art. 12 Dimissioni**

Ogni membro di un'autorità comunale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al municipio almeno quattro settimane prima delle elezioni. Le dimissioni vanno pubblicate.

#### **Art. 13 Data delle elezioni ed entrata in carica**

Le elezioni per la designazione delle autorità comunali vengono indette nel mese di dicembre.

L'entrata in carica ha luogo il 1° gennaio. Il titolare uscente dell'ufficio è obbligato ad effettuare un trapasso ordinato dei poteri.

#### **Art. 14 Elezioni sostitutive**

Se un membro di un'autorità abbandona in via definitiva la sua carica nel corso del mandato per un motivo qualsiasi, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i sei mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie.

Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prendono parte gli eventuali supplenti del membro ordinario uscente.

#### **Art. 15 Motivi di esclusione**

Parenti e affini in linea diretta, coniugi e fratelli non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale.

## **Art. 16      Motivi di incompatibilità**

Un impiegato comunale permanente non può far parte dell'autorità a lui immediatamente superiore. Egli può tuttavia essere ammesso alle deliberazioni della stessa con voto consultivo.

I membri del municipio non possono essere al contempo membri della commissione di revisione e di gestione (revisori dei conti).

## **Art. 17      Obbligo di ricusa**

Un membro di un'autorità comunale o dell'assemblea comunale deve ricusarsi dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica se egli stesso, il coniuge o uno dei suoi parenti e affini fino al grado stabilito nell'articolo 15 vi ha un interesse personale diretto.

Un membro della commissione di revisione e di gestione (revisore dei conti) deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di una autorità, di una commissione o di un ufficio se egli stesso o una persona parente o affine ai sensi dell'articolo 15, fa parte dell'autorità, della commissione o dell'ufficio esaminato.

## **Art. 18      Diritto di petizione**

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del comune può presentare alle autorità comunali proposte, richieste e ricorsi in forma scritta. L'autorità chiamata in causa è tenuta a pronunciarsi entro tre mesi.

## **Art. 19      Diritto di iniziativa**

In affari comunali il 25 % degli aventi diritto di voto possono chiedere, sottoscrivendone la domanda, la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenza o che regolano rapporti tra il comune e terzi.

L'iniziativa può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato. Essa deve essere trasmessa al municipio unitamente alle firme.

## **Art. 20      Procedura per le iniziative**

Un'iniziativa che abbia acquisito validità deve essere trattata in seno all'assemblea comunale al più tardi entro un anno dalla sua presentazione, accompagnata da una perizia redatta dal municipio.

Il municipio può sottoporre anche delle controproposte all'assemblea comunale. Se vi è una controproposta si vota innanzitutto per scegliere tra questa e l'iniziativa. Successivamente l'assemblea comunale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accogliere o rigettare la proposta uscita dalla prima votazione.

## **Art. 21      Ritiro**

Un'iniziativa può essere ritirata in ogni momento dai primi cinque dell'iniziativa firmatari fino alla votazione, a meno che contenga una clausola di ritiro di altro tenore.

## **Art. 22      Iniziative illegali**

Se il contenuto di un'iniziativa è illegale, il municipio non la sottopone all'assemblea comunale.

In tal caso il municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

### **Art. 23      Mozione**

Ogni cittadino avente diritto di voto, in sede di assemblea comunale, può formulare proposte su oggetti che non figurano nell'ordine del giorno. Se l'assemblea ritiene l'istanza rilevante, il municipio deve riferirne alla medesima entro sei mesi presentandole anche una perizia.

Per il resto vigono per analogia le disposizioni sull'iniziativa (art. 19 ss.), con l'eccezione dell'articolo 21.

### **Art. 24      Diritto d'informazione**

Nell'assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere ragguagli sullo stato o sull'evasione di una pratica comunale. La risposta informativa deve essere fornita al più tardi in occasione della successiva assemblea comunale. L'informazione può essere rinviata o negata, se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.

Risoluzioni assembleari devono essere esposte all'albo pubblico per la durata di 20 giorni.

### **Art. 25      Elezioni e votazioni federali e cantonali**

Le schede e il materiale di voto per votazioni cantonali e federali devono essere recapitati almeno tre settimane prima del giorno della votazione.

In caso di elezioni, le schede e il materiale di voto vanno recapitati agli aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima del giorno della votazione.

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali le urne restano aperte nei locali del comune durante gli orari stabiliti dal municipio rispettivamente a 2 giorni precedenti la data della votazione e nella mattinata del giorno della votazione.

Per il resto, in caso di elezioni e votazioni cantonali e federali, vigono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

### **Art. 26      Responsabilità**

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

### **Art. 27      Diritto di ricorso**

Il diritto di ricorso contro risoluzioni e disposizioni degli organi comunali si conforma alla legislazione cantonale.

### **Art. 28      Verbali**

Devono essere redatti verbali separati che contengano le decisioni, i risultati delle elezioni e un riassunto degli interventi sui temi trattati dall'assemblea comunale, dal municipio e dalle altre autorità comunali o commissioni.

Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.

### **Art. 29      Presa in visione dei verbali**

I verbali dell'assemblea comunale possono essere chiesti in visione da ogni avente diritto di voto.

La visione dei verbali del municipio e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interesse tutelabili.

Al diritto di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del verbale.

## II. Organizzazione comunale

### 1. Organi comunali ordinari

#### **Art. 30 Organi Comunali**

Gli organi ordinari del comune sono:

- a) l'assemblea comunale
- b) il municipio
- c) la commissione di revisione e di gestione

#### **a) L'Assemblea comunale**

#### **Art. 31 Assemblea comunale**

L'assemblea comunale è l'organo supremo del comune, all'interno del quale i residenti aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

#### **Art. 32 Competenze**

All'assemblea comunale competono i seguenti poteri:

1. indire le elezioni
  - a) del sindaco e del vicesindaco
  - b) degli altri membri del municipio e dei loro supplenti
  - c) dei delegati delle varie corporazioni intercomunali
  - d) dei membri della commissione della gestionele altre elezioni, se non sono espressamente delegate ad un'altra autorità;
2. emanare e modificare lo statuto comunale e le leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
3. approvare il preventivo e il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta;
4. autorizzare uscite e spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi;
5. autorizzare la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali, qualora non sia competente il municipio;
6. contrarre nuovi prestiti e assumere fideiussioni;
7. rilasciare e modificare sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, esercitare il diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concedere altri speciali diritti di godimento;
8. decidere sulla collaborazione con altri comuni, corporazioni e istituzioni regionali;
9. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente;
10. stabilire le indennità dei membri delle autorità;
11. concedere le naturalizzazioni.

### **Art. 33            Convocazione, ordine del giorno**

L'assemblea comunale viene convocata dal municipio.

Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno, il quale deve essere reso noto almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

### **Art. 34            Facoltà di decisione**

Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.

### **Art. 35            Presidenza**

L'assemblea comunale è presieduta dal sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il vicesindaco o un altro membro del municipio.

### **Art. 36            Trattazione preliminare**

L'assemblea può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del municipio e che sono state inserite nell'ordine del giorno comunicato almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea comunale.

### **Art. 37            Scrutinatori**

L'assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.

### **Art. 38            Procedura di votazione**

Le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano). Devono essere effettuate per iscritto se lo richiede un quarto degli aventi diritto di voto presenti o il sindaco.

Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità decide il presidente.

Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.

### **Art. 39            Procedura**

Le elezioni si effettuano in forma scritta (scrutinio segreto tramite scheda). Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano (a maggioranza), fatta eccezione per le elezioni municipali. È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti da tutti i candidati; questo totale viene diviso per il numero dei seggi a disposizione aumentato di uno; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.

Se in una elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo una seconda tornata elettorale libera per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi per estrazione a sorte.

#### **Art. 40      Elezioni a diverse cariche**

Se una persona viene eletta in diversi uffici incompatibili tra loro, deve optare immediatamente per l'uno o per l'altro.

Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 15, in caso di elezione contemporanea viene eletto il candidato che ottiene più voti. Se entrambi i candidati ottengono il medesimo numero di voti, decide l'estrazione a sorte.

Se viene eletta una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 15 e l'altra è in carica senza che si potesse contemporaneamente darle la possibilità di rielezione, l'elezione non è valida.

#### **Art. 41      Riesame**

Una risoluzione dell'assemblea comunale può sempre essere presentata per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

#### **b)            Il municipio,**

#### **Art. 42      Funzione e composizione**

Il municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del comune.

È composto dal sindaco, dal vicesindaco e da altri tre assessori municipali ed ha a disposizione due supplenti.

Il municipio può designare l'attuario tra i suoi membri.

L'attuario allestisce i protocolli delle assemblee e delle sedute municipali

#### **Art. 43      Sedute**

Il municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni qualvolta che gli affari comunali lo richiedono.

Su richiesta di due membri del municipio il sindaco è tenuto a convocare una seduta straordinaria.

#### **Art. 44      Numero legale**

Il municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno tre membri o supplenti.

#### **Art. 45      Votazioni ed elezioni**

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il sindaco, nelle elezioni la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

#### **Art. 46          Compiti e competenze**

Al municipio competono tutti i poteri che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non spettano ad un altro organo. Ad esso incombono segnatamente:

1. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'assemblea comunale;
2. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'assemblea comunale;
3. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale;
4. l'amministrazione del patrimonio comunale;
5. l'allestimento del bilancio e del preventivo;
6. la stesura di risoluzioni su spese fino a un importo di fr. 10'000.- per il medesimo oggetto e fino a fr. 2'000.- se si tratta di uscite che ricorrono annualmente;
7. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio;
8. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrari;
9. l'esercizio del potere di polizia riservato al comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;
10. La stesura di risoluzioni sull'acquisto, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali e oneri così come la rettifica di confini, purché l'importo complessivo non superi fr. 5'000.-
11. la stesura di decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili;

#### **Art. 47          Rappresentanza dei comune verso terzi**

Il municipio rappresenta il comune di fronte a terzi e in giudizio.

Il sindaco o il vicesindaco unitamente a un altro membro del municipio o al segretario comunale firma in modo vincolante per il comune.

#### **Art. 48          Assessorati/dicasteri**

L'amministrazione comunale è suddivisa in assessorati/dicasteri. Ogni membro del municipio assume la direzione di un assessorato. La ripartizione viene fatta dal municipio. Se ne mette a conoscenza l'assemblea comunale.

#### **Art. 49          Gestione**

I membri del municipio devono sorvegliare le pratiche che sono di loro competenza, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al municipio.

La decisione spetta esclusivamente al municipio. Esso può conferire ai singoli assessori la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

#### **Art. 50          Sindaco**

Il sindaco dirige l'assemblea comunale e presiede le sedute del municipio.

Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del municipio. Egli provvede, unitamente agli altri membri del municipio, all'esecuzione delle decisioni adottate.

In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori.

## **c) La commissione di revisione e di gestione**

### **Art. 51 Composizione**

La commissione di revisione e di gestione si compone di due membri. Essa si autocostruisce.

### **Art. 52 Compiti**

Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la commissione di revisione e di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'assemblea comunale e formulare proposte.

D'intesa con il municipio la commissione di revisione e di gestione può inoltre affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ispettorato cantonale dei comuni.

Su constatazioni di secondaria importanza la commissione di revisione e di gestione può fare un rapporto speciale al municipio.

## **2. Amministrazione comunale / dipendenti comunali**

### **Art. 53 Amministrazione, comunale, compiti**

L'amministrazione comunale sotto il profilo amministrativo è subordinata al sindaco. Essa cura tutta la contabilità, espleta le restanti funzioni amministrative pubbliche ed esegue le decisioni del municipio, per quanto ciò non spetti ai rispettivi assessori municipali/capodicastero.

### **Art. 54 Segretario comunale**

Il segretario comunale dirige l'amministrazione comunale e ne sorveglia il personale.

### **Art. 55 Assunzione del personale**

Il municipio assume il personale comunale, se non ne è incaricato un altro organo.

Se il comune non emana disposizioni in deroga, il rapporto di servizio e lo stipendio si conformano all'ordinanza cantonale sul personale vigente. Rimangono riservate le disposizioni della legge scolastica cantonale e dell'ordinanza cantonale sullo stipendio degli insegnanti.

## **III. Finanze. Imposte ed altri contributi**

### **Art. 56 Principi di gestione finanziaria**

I mezzi pubblici vanno impiegati con parsimonia ed economia.

Il bilancio deve essere in pareggio nel medio termine.

Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.

## **Art. 57      Principi per la contabilità**

La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti della contabilità dei bilanci pubblici.

Il conto patrimoniale deve poggiare su basi solide mediante ammortamenti pianificati.

I mezzi destinati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e amministrati secondo lo scopo a cui sono destinati.

Il conto patrimoniale e il conto amministrativo, insieme al rapporto della commissione della gestione, devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Il preventivo e il tasso d'imposta (moltiplicatore) per l'anno contabile devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea comunale al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 58      Consistenza del patrimonio**

Il patrimonio del comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico, quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo che non risulta essere di proprietà privata (art. 664 CC e art. 118 e 119 LI al CC);
- b) i beni amministrativi, segnatamente le cose e i fondi finanziari che a lungo termine sono destinati all'adempimento di un compito pubblico. Vi rientrano soprattutto edifici comunali e scolastici, case di riposo, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua ed elettricità, impianti per lo spegnimento di incendi, cantieri, campi sportivi ecc.;
- c) il patrimonio di congondimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, ecc.,
- d) i beni finanziari quali capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal comune e che possono essere alienati senza violare gli impegni di carattere pubblico.

## **Art. 59      Imposte e contribuzioni**

Il comune copre il suo fabbisogno finanziario in modo particolare con le imposte, con il reddito patrimoniale nonché con contributi e tasse.

## **Art. 60      Tasse di congondimento e; contributi alle spese; interessi di congondimento**

Per la concessione dei congondimenti il comune riscuote le relative tasse o affitti.

Inoltre il comune può riscuotere un'adeguata partecipazione alle spese per i godimenti di cui le persone autorizzate hanno effettivamente beneficiato.

Come compenso per utilizzazioni basate su concessioni o permessi per l'uso pubblico accresciuto il comune riscuote tasse generalmente corrispondenti al valore dell'utilizzazione.

## **Art. 61      Contributi preferenziali**

Se il comune costruisce un'opera o un impianto che comporta un aumento di valore per determinate persone o per determinati enti immobiliari, esso può, sulla base della legislazione cantonale ed eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese dell'opera corrispondente a questi vantaggi.

In via sussidiaria fa stato la rispettiva legislazione cantonale.

## **Art. 62        Tasse**

Per opere, imprese e impianti da esso costruiti e gestiti, il comune può prelevare dagli utenti delle tasse, il cui importo è fissato in base ad atti comunali emanati in materia.

Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il comune può riscuotere tasse amministrative.

L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il suo valore corrisponda al servizio prestato e copra le spese e il tempo impiegato dal comune.

## **Art. 63        Imposte**

Il comune preleva imposte secondo la legge fiscale comunale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.

In via sussidiaria per il comune fa stato la legislazione cantonale sulle imposte.

## **Art. 64        Tassa di soggiorno e contributo per la promozione del turismo**

Per la promozione del turismo il comune può riscuotere una tassa di soggiorno e un contributo per la promozione del turismo.

Le entrate derivanti da queste tasse non possono essere utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari.

## IV.            Chiesa

### **Art. 65        Comune parrocchiale**

I diritti del comune parrocchiale sono garantiti dalla Costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

## V.            Disposizioni finali

### **Art. 66        Revisione**

Il presente statuto può essere sempre modificato del tutto o in parte. Ogni revisione entra in vigore con la relativa risoluzione.

### **Art. 67        Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea comunale.

Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta allo statuto.

**Art. 68 Abrogazione di disposizioni contraddittorie**

Il presente statuto sostituisce quello del 21 aprile 1985 .

Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Così deciso dall'assemblea comunale del 28 marzo 2004 .

Il sindaco:

*A. Berte*



Il segretario :

*[Handwritten signature]*

Approvato dal Governo con decreto del 27.11.2004 | 553

Der Präsident:

*[Handwritten signature]*

K. Huber  
Statuto comunale

Der Kanzleidirektor:

*[Handwritten signature]*

Dr. C. Riesen

